



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 183 DEL 12/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024 PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160.

L'anno duemilaventitre, addì dodici, del mese di Dicembre alle ore 13:50, la Giunta Comunale si è riunita presso la propria sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, sotto la presidenza del Sindaco DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE	SI
VICESINDACO	GALANTE MARIA ANGELA	--
ASSESSORE	PETRAGNANI DANILO	--
ASSESSORE	SGRIGNUOLI MAURA	SI
ASSESSORE	PETROSEMOLO UMBERTO	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Comunale DE VIRGILIO NATALIA MARIA CARMELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sindaco DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell'Ente ai sensi dell'Art. 49 del T.U. degli enti locali;
VISTO che sulla suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 sono stati espressi pareri favorevoli;

Con voti espressi in modo palese,

DELIBERA

- A) di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti;
- B) di dichiarare il presente atto, previa separata unanime votazione, immediatamente eseguibile.

IL PROPONENTE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il comma 816 “..A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;
- il comma 837 “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ...”;
- il comma 838 “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147...”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATI, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al comma 826 e al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al comma 841 e al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

RITENUTO, necessario procedere per l'anno 2023 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'Allegato A) e B) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la deliberazione del consiglio Comunale n. 12 del 07 aprile 2021 con la quale sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti:

- “Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” Art. 1 comma 816, Legge 27dicembre 2020, n. 160;
- “Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati “Art. 1 comma 837, Legge 27dicembre 2020, n. 160;

VISTA la deliberazione del consiglio Comunale n. 3 del 29 marzo 2023 con la quale sono state apportate modifiche ai citati regolamenti;

DATO INOLTRE ATTO:

- che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dai regolamenti di cui sopra, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;
- che il Comune di Fossacesia, alla data del 31 dicembre 2022 risulta avere una popolazione residente di 6.352 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano come di seguito:
Art. 1 comma 826 Legge 27dicembre 2020, n. 160 - tariffa standard annuale € 30,00;
Art. 1 comma 827 Legge 27dicembre 2020, n. 160 - tariffa standard giornaliera € 0,60;
Art. 1 comma 841 Legge 27dicembre 2020, n. 160 - tariffa standard annuale € 30,00;
Art. 1 comma 842 Legge 27dicembre 2020, n. 160 - tariffa standard giornaliera € 0,60;
- di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esplosioni pubblicitarie e servizio affissioni;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'Interno, in data 13 dicembre 2022 (pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022), con il quale è stato differito al 31 marzo 2023, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali, ulteriormente differito al 30 aprile 2023 dal comma 775 della Legge di Bilancio N.197 del 29/12/2022;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO pertanto la necessità di provvedere alla determinazione per l'anno 2023 delle tariffe come riportate nell'allegato A) e B) che ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- il D. Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di **approvare** per l'anno **2024** le tariffe del nuovo Canone istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2020, n. 160, come riportate nell'allegato A) e B) che ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di **garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
- 4) di **dichiarare**, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Il Proponente

Il Sindaco

Enrico Clemente Di Giuseppantonio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1277 del 07/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio GENTILE ANGELA in data 07/12/2023.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1277 del 07/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio GENTILE ANGELA in data 07/12/2023.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/12/2023, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000).

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE

DE VIRGILIO NATALIA MARIA CARMELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1732

Il 28/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta n.ro 183 del 12/12/2023 con oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024 PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DE VIRGILIO NATALIA MARIA CARMELA il 28/12/2023.

ALLEGATO A)

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO		
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE AI SENSI DELLA L.160 del 27/12/2019	Tariffa Standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,600

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L.160 del 27/12/2019	TARIFFA AD UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,500 €

TARIFFA STANDARD		
DESCRIZIONE	TARIFFA	COEFFICIENTE
TARIFFA ANNUALE	30,00 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	0,600 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,200 €	0,333
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,500 €	1,000

TARIFFE OCCUPAZIONE CANONE UNICO**OCCUPAZIONI ANNUALI**

DESCRIZIONE	TARIFFA	Coefficiente Applicativo	Coefficiente Parità	Min.
ZONA/CATEGORIA 1	25,830 €	0,861	0,861	
ZONA/CATEGORIA 2	18,090 €	0,603	0,603	
ZONA/CATEGORIA 3	-	-	-	
ZONA/CATEGORIA 4	-	-	-	

**OCCUPAZIONI ANNUALI CON ACCESSI/DIRAMAZIONI DALLE STRADE ALLE
RESIDENZE/FABBRICATI (ART. 25 C. 6)**

DESCRIZIONE	TARIFFA FISSA	COEFFICIENTE
ZONA/CATEGORIA 1	25,83 €	0,861
ZONA/CATEGORIA 2	25,83 €	0,861

OCCUPAZIONI GIORNALIERE

DESCRIZIONE	TARIFFA	Coefficiente Applicativo	Coefficiente Parità	Min.
ZONA/CATEGORIA 1	2,070 €	3,450	3,450	
ZONA/CATEGORIA 2	1,450 €	2,417	2,417	
ZONA/CATEGORIA 3	-	-	-	
ZONA/CATEGORIA 4	-	-	-	

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

DESCRIZIONE	TARIFFA	Coefficiente Applicativo	Coefficiente Parità	Min.
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,500 €	1,000	1,000	800,00 €

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE ANNUALI**

DESCRIZIONE	TARIFFA	COEFFICIENTE
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 = < 1 MQ	11,362 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 E = < 5,5 MQ	13,634 €	0,454
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E = < 8,5 MQ	20,451 €	0,682
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	27,268 €	0,909
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 = < 1 MQ	22,724 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 E = < 5,5 MQ	27,268 €	0,909
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E = < 8,5 MQ	34,085 €	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	40,902 €	1,363
PANNELLO LUM. ZONA 1 = < 1 MQ	33,053 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > MQ	39,663 €	1,322

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE GIORNALIERE

DESCRIZIONE	TARIFFA	COEFFICIENTE
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 = < 1 MQ	0,076 €	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 1 E = < 5,5 MQ	0,091 €	0,454
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 5,5 E = < 8,5 MQ	0,136 €	0,682
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	0,182 €	0,909
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 = < 1 MQ	0,151 €	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 1 E = < 5,5 MQ	0,182 €	0,909
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 5,5 E = < 8,5 MQ	0,227 €	1,136
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	0,273 €	1,364
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	2,065 €	10,327
STRISCIONI ZONA 1	0,909 €	4,545
PANNELLO LUM. ZONA 1 = < 1 MQ	0,220 €	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > MQ	0,264 €	1,322

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI

DESCRIZIONE	TARIFFA	COEFFICIENTE
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	0,103 €	0,172
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. > 1 MQ	0,124 €	0,206
MAGGIORAZIONI PER URGENZE	30,000 €	

TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO**TARIFE CU MERCATO**

DESCRIZIONE	TARIFFA MERCATO FISSO	TARIFFA MERCATO SPUNTISTI	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Mercato spuntisti
Categoria 1	0,125 €	0,600 €	1,485	1,436	0,500